

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOMO, ALESÌ, BIONDI, CASSANDRO, QUILLERI,
SERRENTINO**

Presentata il 13 settembre 1970

Modifiche agli articoli 28 e 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e modifiche all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, già modificato dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, contenente norme per l'elezione dei consigli provinciali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 recante norme per la elezione delle amministrazioni comunali, al secondo comma dell'articolo 28 così dispone:

« Le candidature devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre anzidette ».

L'articolo 32, primo comma del testo unico dispone invece, per i comuni con più di 10.000 abitanti, quanto segue:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti, 200

nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

Correlativamente il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (come modificato dalla legge 10 settembre 1960, n. 962), prevede, per la elezione dei consigli provinciali, che:

« La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori della provincia... ».

Le norme succitate, ogni volta che vengono convocati i comizi elettorali, creano una situazione che non è difficile definire, sotto diversi aspetti, paradossale. Viene, infatti, ad essere dato lo *starter* ad una affannosa quanto formale raccolta di firme che spesso si esaurisce nell'ambito familiare ed in quello delle conoscenze più strette. Si di-

sperdono negli uffici più disparati questi fogli di raccolta, sì che il candidato, alla fin fine, viene presentato anche da cittadini che poi non hanno intenzione di dare il loro voto al partito che esso rappresenta.

A parte questa critica di fondo, i motivi che sembrerebbero giustificare l'esistenza di queste norme riteniamo che siano oramai in parte inesistenti. Se infatti è vero che lo scopo di esse fu essenzialmente quello di far sì che effettivamente le candidature fossero l'espressione di un appoggio reale e consistente degli elettori, è altrettanto vero che la formalità di dover raccogliere firme di presentazione, è veramente superflua laddo-

ve ci troviamo di fronte a candidati di partiti politici o gruppi organizzati che già hanno dei rappresentanti o in Parlamento o nei consigli regionali nel cui territorio è compreso il comune o la provincia. Circostanza questa che basta da sé a rendere evidente il sostegno popolare alla base del partito.

I suddetti motivi ci trovano altresì convinti a mantenere in vita le disposizioni in argomento relative alle elezioni dei consigli comunali e provinciali, limitatamente a quei candidati dei partiti o gruppi politici organizzati che non hanno dei rappresentanti in seno ai consigli regionali o nel Parlamento nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono aggiunte le seguenti parole:

« Tale disposizione non si applica per le liste dei candidati dei partiti o gruppi politici organizzati che hanno rappresentanti nel Parlamento nazionale o nel consiglio regionale nel cui territorio è compreso il comune ».

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 32 del predetto testo unico sono aggiunte le seguenti parole:

« Tale disposizione non si applica per le liste dei candidati dei partiti o gruppi politici organizzati che hanno rappresentanti nel Parlamento nazionale o nel consiglio regionale nel cui territorio è compreso il comune ».

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dalla legge 10 settembre 1960, n. 962, sono aggiunte le seguenti parole:

« Tale disposizione non si applica per i candidati di partiti o gruppi politici organizzati che hanno rappresentanti nel Parlamento nazionale o nel consiglio regionale nel cui territorio è compresa la provincia ».